



**Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone**

## **CAPITOLATO**

**RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE/PROFESSIONALE**



## **DEFINIZIONI:**

---

Nel testo che segue, si intende per:

Assicuratore: L'Impresa di Assicurazione indicata al punto 1 della Scheda di Copertura;

Assicurato: L'Ente pubblico contraente indicata nella scheda di copertura;

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione;

Attività dichiarata: Quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura;

Beni: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature;

Broker: Afi Curci SpA;

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura;

Danno: Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica;

Danni Materiali: Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;

Danni Corporali: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro;

Massimale: La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro;

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;

Perdite Patrimoniali: Ogni danno immateriale (intendendosi per tale danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali;

Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipad, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

Responsabilità Civile: La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;

Responsabilità Amministrativa: La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione;

Responsabilità Amministrativa – Contabile: La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione;

Sinistro: Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.



**SCHEDA DI COPERTURA**

1.	<b><u>Assicuratori:</u></b>						
2.	<b><u>Contraente ed Assicurato:</u></b> AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE  <b><u>Attività dichiarata:</u></b> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO						
3.	<b><u>Periodo di Assicurazione:</u></b> dalle ore 24.00 del 31.12.19 alle ore 24.00 del						
4.	<b>4.1 <u>Massimale per ciascun Sinistro:</u></b> Euro 1.500.000,00  <b>4.2 <u>Massimale aggregato annuo:</u></b> Euro 3.000.000,00						
5.	<b><u>Franchigia per sinistro:</u></b> Euro 5.000,00						
6.	<b><u>Data di retroattività:</u></b> anni 5						
7.	<b><u>Clausola Broker:</u></b> 7.1 Broker: AFICURCI SPA						
8.	<b><u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.</u></b> <table border="1"><tr><td>C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA</td><td>€ 1.500.000,00</td></tr><tr><td>E) DANNI ALLE OPERE</td><td>€ 1.500.000,00</td></tr><tr><td>F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</td><td>€ 1.500.000,00</td></tr></table>	C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	€ 1.500.000,00	E) DANNI ALLE OPERE	€ 1.500.000,00	F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 1.500.000,00
C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	€ 1.500.000,00						
E) DANNI ALLE OPERE	€ 1.500.000,00						
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 1.500.000,00						
9.	<b><u>Condizioni Speciali:</u></b> Tutte richiamate						
10.	<b><u>Data della proposta di contratto:</u></b> data gara						



<p><b>11.</b></p>	<p><b><u>Parametri per il calcolo del premio:</u></b></p> <p>Cariche <span style="float: right;">numero persone</span></p> <p>Dirigenti tecnici/ dirigenti legali iscritti all'Albo speciale/ alte professionalità <span style="float: right;">1</span></p> <p>Posizioni organizzative tecniche/ responsabile tecnico/ Rup o equivalenti <span style="float: right;">16</span></p>																																															
<p><b>12.</b></p>	<p><b><u>Premio annuo a carico del Contraente</u></b></p> <p>Premio (Euro):</p> <table border="1" data-bbox="256 678 1385 1099"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Premio Netto</th> <th>Accessori</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposte</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.1</td> <td>Premio Garanzia Base</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.2</td> <td>Premio Garanzia Merloni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.3</td> <td>Premio Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Premio (Euro):</p> <table border="1" data-bbox="256 1178 1385 1350"> <thead> <tr> <th></th> <th>Premio Netto</th> <th>Accessori</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposte</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premio Complessivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Premio Prima Rata</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale	13.1	Premio Garanzia Base						13.2	Premio Garanzia Merloni						13.3	Premio Totale							Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale	Premio Complessivo						Premio Prima Rata					
		Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale																																										
13.1	Premio Garanzia Base																																															
13.2	Premio Garanzia Merloni																																															
13.3	Premio Totale																																															
	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale																																											
Premio Complessivo																																																
Premio Prima Rata																																																
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).</b></p> <p><b>Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore dell'opera.</b></p> <table border="1" data-bbox="242 1473 1396 1720"> <tbody> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> <tr> <td>Premio Lordo Minimo per singolo certificato</td> <td>Euro</td> </tr> </tbody> </table>		Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi	per mille	Premio Lordo Minimo per singolo certificato	Euro																																				
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille																																															
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille																																															
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille																																															
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi	per mille																																															
Premio Lordo Minimo per singolo certificato	Euro																																															
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Tassi relativi allo schema di copertura della Responsabilità Professionale del Verificatore interno.</b></p> <p><b>Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore dell'opera.</b></p> <table border="1" data-bbox="242 1843 1396 2049"> <tbody> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi</td> <td>per mille</td> </tr> <tr> <td>Premio Lordo Minimo per singolo certificato</td> <td>Euro</td> </tr> </tbody> </table>		Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi	per mille	Premio Lordo Minimo per singolo certificato	Euro																																				
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille																																															
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille																																															
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille																																															
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 48 mesi	per mille																																															
Premio Lordo Minimo per singolo certificato	Euro																																															



## SEZIONE I: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

### **Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto**

L'assicurazione è stipulata per la durata di mesi 48 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023.

È facoltà del contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla società una proroga della presente assicurazione fino a 120 giorni immediatamente successivi a tale scadenza o per il maggior periodo richiesto, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale. La società si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata o pec inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo mail - almeno 180 giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

### **Art. 2: Gestione del contratto**

La gestione e esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni) e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

La gestione del contratto è affidato per l'intera durata dello stesso alla società AFI CURCI SPA BROKER DI ASSICURAZIONE RUI n. B000062428 con sede legale in Trieste, Riva Nazario Sauro n. 2.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Pertanto la Società dà atto che, agli effetti del contratto, ogni comunicazione fatta dalla Amministrazione e/o assicurati al broker, si intenderà come fatta alla Società, facendo fede la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Compagnia, in nome e per conto dell'Amministrazione, si intenderà fatta dall'Amministrazione stessa.



### **Art. 3: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà essere comunicato, a pena della sospensione della garanzia, a mezzo PEC di incasso entro 60 giorni dalla data di effetto.

Il termine indicato vale anche per le rate successive.

Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell'appendice di conguaglio formalmente ritenuta corretta.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

### **Art. 4: Facoltà di recesso in caso di sinistro**

---

Dopo ogni sinistro, purché a tale data il rapporto fra i sinistri liquidati/riservati e i premi imponibili pagati sia superiore al 60% calcolato dalla data di effetto del contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 5: Dichiarazioni inesatte del Contraente**

---

L'assicuratore presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'assicuratore il maggior premio in proporzione al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 Codice Civile.

### **Art. 6: Colpa Grave**

---

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la società assicuratrice risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da "colpa grave" dell'assicurato (anche nell'eventuale sua veste di contraente) e da "colpa grave" e/o "dolo" delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

A maggior dettaglio di quanto indicato al precedente comma, la colpa grave dell'assicurato e la colpa grave e/o il dolo delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge si intende estesa



anche all'inadempimento colposo dell'obbligo di avviso o di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile, con conseguente rinuncia da parte dell'assicuratore alle facoltà di cui all'art. 1915 Codice Civile, eccetto il caso di dolo dell'assicurato (anche nell'eventuale sua veste di contraente).

### **Art. 7: Altre assicurazioni**

---

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **Art. 8: Variazione del rischio**

---

#### A) Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.), solo in caso di dolo accertato del Contraente.

Per i termini di notifica dell'aggravamento del rischio e relativo pagamento del premio si fa riferimento, laddove non specificato, ai termini di comparto indicati all'art. 3.

#### B) Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

### **Art. 9: Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

---

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo PEC, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro trenta giorni lavorativi da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- a) ricevimento di informazione di garanzia;
- b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza oppure al broker che gestisce la presente assicurazione entro trenta giorni da quando gli uffici competenti del Contraente ne hanno avuto formale conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). Per la denuncia del sinistro non sono comunque previsti termini perentori di decadenza, laddove tale denuncia deve comunque avvenire in un termine ragionevole.

Per quanto concerne i ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo, si precisa che l'eventuale pretesa risarcitoria presente nell'atto di ricorso non costituisce una formale richiesta di risarcimento danni da parte del danneggiato. Tale richiesta deve intendersi formalmente presentata solo qualora, previo ottenimento dell'annullamento dell'atto, la parte ricorrente, con separato atto processuale, notificato

---



con il rispetto delle procedure di rito, agisca per il riconoscimento o la liquidazione del danno nei confronti del contraente. Pertanto il ricorso presentato contro il contraente dinanzi al tribunale amministrativo a tutti gli effetti non viene considerato sinistro e/o circostanza ai sensi della polizza. Qualora il giudice amministrativo decida, in sede di accoglimento del ricorso, in tutto o in parte in merito alla richiesta di risarcimento danni, l'obbligo di comunicazione da parte del contraente decorre dalla data di notifica e/o conoscenza di tale decisione giudiziale.

#### **Art. 10: Legittimazione**

---

Si prende atto che la Polizza in oggetto viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal contratto.

#### **Art. 11: Regolazione del premio**

---

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo:

- retribuzioni annue lorde a consuntivo;
- numero effettivo, relativi valori contrattuali delle schede di progetto e durata di ogni opera relativo ai certificati emessi ai sensi della polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei termini previsti dal terzo comma dell'art. 3 del presente capitolato.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.





## **Art. 12: Regolazione del premio relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione dei lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione**

---

### **Responsabilità civile professionale del progettista**

L'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'assicurato, alla responsabilità di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alle predette norme vigenti secondo lo Schema Tipo di cui al D.M. 123/04. Il premio relativo a tale estensione è soggetto a regolazione nei termini previsti dal presente capitolato.

### **Responsabilità civile professionale del Verificatore Interno**

L'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'assicurato, alla responsabilità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 s.m.i., relativa all'attività di verifica della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico di verifica. Il premio relativo a tale estensione è soggetto a regolazione nei termini previsti dal presente capitolato.

## **Art. 13: Norma di raccordo**

---

Relativamente a tutte le coperture qui previste, si applica la seguente norma di raccordo: la copertura si estende a tutte le legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate in polizza, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati, presenti e futuri.

Ugualmente, le esclusioni o i limiti di copertura previsti in polizza decadono e pertanto si intendono privi di ogni effetto qualora la normativa richiamata e le relative evoluzioni giurisprudenziali ecc impongano corrispondenti obblighi di copertura in capo all'Ente e/o all'assicurato persona fisica.

## **Art. 14: Informativa in corso di contratto**

---

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, a seguito di espressa richiesta da parte della medesima, tutte le informazioni relative al contratto, in base a quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento Isvap n° 35 del 26/05/2011 e cioè:

1. le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta;
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformità della liquidazione alle disposizioni normative ed alle condizioni di assicurazione.



## **SEZIONE II: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

---

### **Art. 1: Oggetto dell'Assicurazione**

---

*Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi*

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi dalle cariche in seno all'Ente (dipendenti ed amministratori) e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge (inclusi i casi in cui non debbano rispondere stante l'accertamento della colpa lieve) e nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti, fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

### **Art. 2: Estensioni di copertura**

---

*A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi*

La garanzia di cui alla Polizza in oggetto comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

*B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale*

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

*C) Attività di rappresentanza*

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

*D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81 del 2008 (e Decreti 626/1994 e 494/1996)*



A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano seguito un idoneo corso come richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
3. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4. "Committente – Responsabile dei Lavori – Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione", di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La copertura si estende a tutte le figure considerate nelle legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati, presenti e futuri.

#### E) *Copertura sostituti*

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

#### F) *Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di protezione dei dati personali*

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Ente a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

La copertura si estende a tutte le figure considerate nelle legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati presenti e futuri.

### **Art. 3: Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.



Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

#### **Art. 4: Rischi esclusi dall'Assicurazione**

---

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, l'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione e/o la mancata stipulazione e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005;
- j) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della polizza;
- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse; atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile nei termini previsti dall'art. 3 comma 59 della Legge 244/2007.

#### **Art. 5: Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)**

---

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato e neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.



Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

In caso di mancato rinnovo del presente contratto in continuità di copertura con la medesima Compagnia/sottoscrittore, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia **postuma di 5** anni a partire dalla scadenza, a copertura delle richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza stessa e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto quale definito in polizza, ovvero per i casi di ricorso dinanzi al giudice amministrativo che si siano instaurati durante la vigenza di polizza. Per i termini di denuncia sinistro si richiama il relativo articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

#### **Art. 6: Estensione territoriale**

---

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

#### **Art. 7: Persone non considerate terzi**

---

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

#### **Art. 8: Vincolo di solidarietà**

---

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 9: Sinistri in serie**

---

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### **Art. 10: Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali**

---

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso di quest'ultimo.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al **quarto** del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.



La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano stati ad essa comunicati dalla Contraente. Gli Assicuratori si impegnano a fornire il proprio assenso entro 15 giorni dalla comunicazione e, decorso tale termine, la designazione si intenderà approvata. Gli Assicuratori non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 11: Norma di raccordo**

Relativamente a tutte le coperture qui previste, si applica la seguente norma di raccordo: la copertura si estende a tutte le legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate in polizza, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati, presenti e futuri.

Ugualmente, le esclusioni o i limiti di copertura previsti in polizza decadono e pertanto si intendono privi di ogni effetto qualora la normativa richiamata e le relative evoluzioni giurisprudenziali ecc, compresi i casi citati al paragrafo primo, impongano corrispondenti obblighi di copertura in capo all'Ente e/o all'assicurato persona fisica.

### **SEZIONE III: CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE**

#### **Art. 1: Oggetto dell'Assicurazione**

Le garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione", sono estese alla responsabilità professionale derivante all'Assicurato per:

1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi dai dipendenti di cui debba rispondere a norma di Legge nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte, ed in particolare dalle seguenti figure:

- progettista
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere
- collaudatore
- responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche
- responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche
- coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche
- preposti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica



che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).

La copertura si estende a tutte le figure considerate nelle legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati, presenti e futuri.

2) Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.

3) Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

4) I danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

## **Art. 2: Condizioni aggiuntive**

L'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla normativa vigente.

L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
3. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4. "Committente – Responsabile dei Lavori – Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione", di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assicurazione è altresì operante per tutte le figure e responsabilità considerate nelle legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati, presenti e futuri.

## **Art. 3: Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;



- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
  - e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
  - f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge n. 209 del 2005;
  - g) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
  - h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
  - i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.
- Inoltre l'assicurazione non è operante:
- j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
  - k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
  - l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
  - m) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
  - n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
  - o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
  - p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
  - q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
  - r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 4: Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera**

A parziale deroga dell'articolo relativo ai "Rischi esclusi", l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, senza applicazione di franchigia/scoperto.





### **Art. 5: Ultimazione dei lavori e delle opere**

---

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### **Art. 6: Danni alle opere**

---

A parziale deroga dell'articolo relativo ai "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori, la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, senza applicazione di franchigia/scoperto.

### **Art. 7: Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori**

---

A parziale deroga dell'articolo "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi, che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, senza applicazione di franchigia/scoperto.



### **Art. 8: Estensione relativa all'attività di progettazione**

---

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.Lgs. 50/16, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

Il premio annuo relativo alla presente estensione è oggetto di regolazione alla fine di ciascuna annualità in base alle variazioni intervenute nel corso del periodo di Assicurazione dei parametri usati per il calcolo del Premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente verifica in collaborazione con gli Assicuratori i dati trasmessi nel corso dell'anno necessari per la regolazione e cioè il Numero effettivo, relativi valori contrattuali delle schede di progetto e durata di ogni opera.

La regolazione verrà effettuata applicando i tassi per durata dell'opera indicati al punto 13 della Scheda di Copertura.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

### **Art. 9: Estensione relativa alla responsabilità professionale del verificatore interno**

---

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.Lgs. 50/16, relativa all'attività di verifica del progetto al fine della validazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni verifica. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Verificatore, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

Il premio annuo relativo alla presente estensione è oggetto di regolazione alla fine di ciascuna annualità in base alle variazioni intervenute nel corso del periodo di Assicurazione dei parametri usati per il calcolo del Premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente verifica in collaborazione con gli Assicuratori i dati trasmessi nel corso dell'anno necessari per la regolazione e cioè Numero effettivo, relativi valori contrattuali delle schede di progetto e durata di ogni opera.

La regolazione verrà effettuata applicando i tassi per durata dell'opera indicati al punto 14 della Scheda di Copertura.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.



## SEZIONE IV: COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI E COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

---

### Definizioni aggiuntive

---

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Affidatario: Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici ai sensi del Codice;

Appalti pubblici di lavori: Gli appalti di lavori di cui al Codice;

Assicurato: Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Certificato di regolare esecuzione: Il documento attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

Codice: Il decreto legislativo 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;

Committente: La Stazione appaltante;

Concessioni di lavori pubblici: Le concessioni di cui al Codice;

Direttore dei lavori: Il soggetto definito tale dal Codice;

Ente di Appartenenza: L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di lavoro o di servizio;

Esecutore dei lavori: Il soggetto al quale sono stati affidati i lavori;

Franchigia: La parte di Danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Lavori: Le attività di cui alle relative definizioni del Codice;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Maggiore Costo: La differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;

Manutenzione: L'insieme di attività svolte sulle opere assicurate durante il periodo indicato nel contratto di appalto;

Notifica di Accettazione: Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche;

Nuove Spese di Progettazione: Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto;

Periodo di assicurazione: Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;

Progettista dei lavori: Il pubblico dipendente o il libero professionista oppure la società di professionisti o di ingegneria ai sensi del Codice il quale è incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2010, n. 207;

Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che ha la responsabilità di ogni adempimento inerente al procedimento;



Scheda tecnica: La scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte della Società firmataria nei confronti della Stazione appaltante;

Schema Tipo: Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: La parte di Danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Stazione appaltante: Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, committenti dei lavori;

Verifica: L'attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dal Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente;

Verificatore: Il soggetto indicato dal Codice a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.

## **SOTTOSEZIONE A): PROGETTAZIONE**

### **COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI**

#### **Art. 1: Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), oltre che per i rischi professionali, anche per i Maggiori Costi per le varianti di cui al Codice resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.

La copertura si estende alle ulteriori responsabilità ricavabili dalla normativa, dalle sue modifiche ed integrazioni, dalle novelle etc, compresi i regolamenti attuativi.

#### **Art. 2: Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi del Codice.

#### **Art. 3: Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura assicurativa di cui al precedente Art. 1 opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'Art. 5, primo comma, ultimo periodo della presente Sezione, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 13 della presente Sezione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:



- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 4: Rischi esclusi dall'assicurazione**

---

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
  - furto
  - rapina
  - incendio
  - smarrimento, distruzione, danneggiamento,che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- j) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.



#### **Art. 5: Durata dell'assicurazione**

---

L'efficacia dell'Assicurazione:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'Art. 13, primo comma della presente Sezione;
  - b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data.
- Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 6: Estensione territoriale**

---

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

#### **Art. 7: Massimale**

---

Il Massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti. Detto Massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

#### **Art. 8: Pluralità di assicurati**

---

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 7 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 9: Vincolo di solidarietà**

---

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 10: Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

---

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione per il Danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 11: Dichiarazioni**

---

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

#### **Art. 12: Premio**

---

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 5, primo comma, lett. a) della presente Sezione.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione.

#### **Art. 13: Obblighi dell'assicurato**

---

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 14: Proroga dell'assicurazione**

---

Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.



## **SOTTOSEZIONE B): VERIFICA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

---

### **Art. 1: Oggetto dell'assicurazione**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire, quale civilmente responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all'opera e/o ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.

La copertura si estende alle ulteriori responsabilità ricavabili dalla normativa, dalle sue modifiche ed integrazioni, dalle novelle etc, compresi i regolamenti attuativi.

### **Art. 2: Assicurato**

---

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la struttura tecnica della Stazione appaltante e/o il singolo Dipendente che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori, ai sensi del Codice.

### **Art. 3: Condizioni di validità dell'assicurazione**

---

La garanzia di cui al precedente Art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" opera per i danni non intenzionali, prodotti durante il Periodo di Assicurazione, manifestatisi e notificati all'Assicurato e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'articolo relativo alle "Modalità per la denuncia dei sinistri" e all'Art. 16 "Obblighi del Contraente e dell'Assicurato".

La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano intenzionalmente rispettate le procedure normativamente previste per l'attività di verifica della documentazione e di validazione del progetto.

La presente copertura è efficace:

- a) purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di accreditamento previsti;
- b) purché l'attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente;
- c) purché la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- d) purché la realizzazione dell'opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- e) purché l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, ovvero società di professionisti o di ingegneria di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata, non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i lavori progettati, ovvero non abbiano partecipato alla progettazione;
- f) purché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione non siano stati affidati a imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché





qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui alle lettere c), d), e), f) che precedono la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 4: Determinazione dell'indennizzo**

---

Fermo il Massimale sotto indicato, i danni di cui all'Art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

#### **Art. 5: Rischi esclusi dall'assicurazione**

---

L'Assicurazione non comprende i Danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- d) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica (l'esclusione opera in tutti i casi in cui l'attività di verifica sia svolta da un dipendente della stazione appaltante);
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'assicurato;
- j) imputabili agli organi direttivi della stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a insolvenza o fallimento dell'autore del progetto verificato dall'assicurato;
- n) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- o) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- p) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'assicurato per la sua responsabilità personale.



## **Art. 6: Durata ed efficacia dell'assicurazione**

---

La durata della copertura è riportata nel Scheda Tecnica ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.

L'efficacia dell'Assicurazione, per ciascuna opera:

1. decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'Assicurato, indicata nella Notifica di Accettazione;
2. cessa:
  - nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante;
  - nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
  - nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra è valido purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'Assicurato o al Contraente entro dodici mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 16 "Obblighi del Contraente e dell'Assicurato".

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei Lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s'impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

## **Art. 7: Estensione territoriale**

---

L'Assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

## **Art. 8: Massimale di Assicurazione**

---

Per ciascuna opera il Massimale non può essere inferiore:

- a) al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di 500.000 Euro, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- b) al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 Euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Per Opere di particolare complessità il Massimale può essere superiore a 1.500.000 Euro fino al 20% dell'importo dei lavori, con il limite di 2.500.000 Euro.

Per ciascuna opera l'Assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.



### **Art. 9: Pluralità di assicurati**

---

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito dalla presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

### **Art. 10: Vincolo di solidarietà**

---

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

### **Art. 11: Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

---

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione della presente Sezione per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 12: Dichiarazioni**

---

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'assicurato.

### **Art. 13: Notifica di accettazione**

---

Come previsto all'Art. 16 “Obblighi del Contraente e dell'Assicurato” della presente Sezione, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a. Assicurato (Soggetto incaricato della verifica della progettazione)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- j. Massimale assicurato.



#### **Art. 14: Costituzione del premio**

---

Il Premio della presente Sezione è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica notificato alla Società e relativa alla Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione - paragrafo Responsabilità civile professionale del Verificatore interno.

#### **Art. 15: Pagamento del premio**

---

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 6 "Durata ed Efficacia dell'Assicurazione", primo comma.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. 6.

#### **Art. 16: Obblighi del Contraente e dell'Assicurato**

---

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia del modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente Assicurazione.

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare alla Società l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Broker, entro sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta.

In ogni caso, l'Assicurato dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 17: Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno**

---

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del Contraente.

#### **Art. 18: Clausola di raccordo**

---

Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

#### **Art. 19: Modalità per la denuncia dei sinistri**

---

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.



**Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone**

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.